

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 24/01/2018

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro per il tramite di un legale di fiducia per chiedere la restituzione della quota non maturata degli oneri commissionali e del premio assicurativo connessi al finanziamento, per il complessivo importo di euro 1.059,81 oltre interessi e spese legali.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto sottolineava la congruità dell'abbuono riconosciuto nel conteggio estintivo in relazione alle commissioni di intermediazione, calcolato secondo il criterio contrattualmente espresso; quanto alle commissioni bancarie (che riteneva comunque non soggette a maturazione nel tempo), eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo l'istituto mandante l'unico soggetto percettore dei relativi importi, il quale peraltro aveva già disposto il rimborso di euro 16,01.

Quanto alla domanda di restituzione del premio, eccepiva parimenti il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo il relativo obbligo gravante esclusivamente sull'impresa di assicurazione, come pure riconosciuto da alcune pronunce di merito.

Si opponeva alla domanda di rifusione delle spese legali.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Mette conto in premessa decidere in ordine all'eccezione preliminare sollevata dal resistente, il quale ritiene non sussistere alcuna legittimazione passiva a proprio carico in relazione alla domanda di restituzione di quota parte delle commissioni per l'intermediario mandante.

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento; questo Collegio ha più volte ribadito che l'obbligo restitutorio delle voci di costo da corrispondersi al soggetto mandante permanga anche in capo al mandatario, sia in applicazione della disciplina codicistica di detto contratto sia in ossequio al principio dell'apparenza, avendo il ricorrente confidato in buona fede nella circostanza che l'unico soggetto legittimato fosse quello con il quale ha intrattenuto i relativi rapporti, dal momento della stipula del contratto sino all'emissione del conteggio di anticipata estinzione.

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente a quanto affermato peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

Dall'esame della documentazione contrattuale risulta che gli importi commissionali siano stati corrisposti "per la conversione e convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, per le operazioni di acquisizione della provvista, per le perdite dovute alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo di adeguamento dei tassi e della commissione nel periodo di preavviso del mutamento delle condizioni di mercato; considerano inoltre tutte le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto quali il reperimento e l'esame della documentazione, l'istruttoria della pratica, le spese postali e di notificazione, gli oneri della rete di distribuzione del servizio, l'elaborazione dei dati anche ai fini della L. n. 197/1991, e le attività prescritte dalla normativa vigente, il costo dell'advertising e dei mezzi di comunicazione, l'incasso l'elaborazione dei dati ed il controllo dei versamenti periodici delle quote di ammortamento con i relativi adempimenti contabili e amministrativi, gli adempimenti per l'eventuale estinzione anticipata, i corrispettivi dovuti alla rete esterna di distribuzione, comprese le provvigioni al mediatore creditizio o all'agente in attività finanziaria cui il Cedente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi, i corrispettivi per gli adempimenti relativi all'attivazione delle garanzie e la loro successiva gestione, l'assistenza fornita al Cedente dopo la stipulazione del contratto,



ogni altro servizio e costo dipendente dalla esecuzione di quanto previsto dal presente contratto anche se imprevisto o sopravvenuto” (*cf.* art. 14 del contratto).

La molteplicità degli adempimenti ivi previsti, senza la necessaria ripartizione delle quote tra quelli preliminari alla conclusione del contratto e quelli soggetti a maturazione nel tempo, determina una complessiva opacità della clausola; va quindi riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata degli oneri economici connessi al contratto, per il complessivo importo di euro 733,25 (di cui euro 641,79 per le commissioni di intermediazione ed euro 91,46 per quelle bancarie), calcolato in applicazione del criterio proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto e al netto del rimborso riconosciuto nel conteggio estintivo sulla base di criteri di calcolo incoerenti con l’operazione economia posta in essere dalle parti (poiché basati sulla preordinata quantificazione della quota *recurring*: *cf.* dec. n. 6167/2014), nonché di quello disposto dall’istituto mandante.

Per ciò che attiene alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il Collegio non può che confermare anche in tal caso il proprio consolidato orientamento, viepiù avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (*cf.* dec. n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale – contrariamente alle deduzioni dell’intermediario resistente – trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo, con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata del premio, per un importo di euro 326,62.

L’importo complessivamente riconosciuto, pari ad euro 1.059,87, deve essere ridotto alla minor somma di euro 1.059,81 espressamente richiesta dal ricorrente, in ossequio al principio della domanda *ex art.* 112 c.p.c.

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Quanto alla domanda di rifusione delle spese legali, questo Arbitro si è più volte espresso evidenziando che le Disposizioni che regolano il presente procedimento non contemplino alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; tuttavia, là dove fosse dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell’intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell’ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest’ultimo possa e debba prendersi in considerazione, alla stregua di una voce risarcitoria che costituisca una componente del più ampio pregiudizio patito dal ricorrente. In tale valutazione, il Collegio giudicante deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l’accertamento dell’effettivo sostenimento dell’onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell’importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, della novità delle tematiche da questa evidenziate e, non ultimo, il contegno tenuto dall’intermediario nella gestione dell’intero snodo procedimentale (*cf.* da ultimo, Collegio di coordinamento, dec. n. 6174/2016).

Nel caso in esame la sostanziale serialità delle tematiche affrontate rendono disputabile la opportunità, se non addirittura la necessità di una assistenza tecnica legale, con conseguente mancato riconoscimento delle relative competenze.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Decisione N. 8538 del 18 aprile 2018

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.059,81, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO